



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0432/812146
Fax. 0432/810065

Piazza Unità d'Italia n° 3
33034 FAGAGNA

P.IVA 00806130308
C.F.: 80004910305

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONDUTTORI PER LE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2017 PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE E PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI SFITTI

(L. 09.12.1998, N.431, ART. 11 e L.R.07.03.2003, N.6 ART.6)

1. Finalità

Il presente Bando definisce criteri e modalità per l'erogazione di:

- a) contributi economici volti a ridurre la spesa sostenuta nell'anno 2017 da parte di conduttori di alloggi di proprietà sia pubblica che privata per il pagamento di canoni di locazione (al netto degli oneri accessori);
- b) contributi economici in favore di soggetti pubblici o privati che mettono per la prima volta a disposizione alloggi precedentemente sfitti in favore di locatari meno abbienti, ai sensi dell'art.6 della L.R.6/2003.

2. Criteri per l'ammissione ai benefici

Contributi per i conduttori: l'entità del contributo in favore dei conduttori è determinata secondo un principio di gradualità che favorisce i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione rispetto all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, di cui al DPCM 159/2013, con l'osservanza dei seguenti criteri:

- a) Per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad Euro 11.150,00=, l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 14%. Il contributo da assegnare non potrà comunque essere superiore ad Euro 3.100,00.=;
- b) Per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad Euro 16.420,00=, l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 24%. Il contributo da assegnare non potrà comunque essere superiore ad Euro 2.325,00.=;
- c) L'indicatore della situazione economica (ISE) dei nuclei familiari di cui alle precedenti lettere a) e b) non deve superare l'importo di Euro 31.130,00.=
- d) Ai fini della quantificazione del contributo di cui alle lettere a) e b), per i nuclei familiari composti da un solo componente il valore dell'indice ISEE è elevato del 20%, rispettivamente ad Euro 13.380 e ad Euro 19.704.=
- e) Per i nuclei familiari con situazione economica (ISE) pari a zero ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al beneficio, viene riconosciuto un contributo pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno, fino ad un limite massimo di Euro 3.100,00.=

Il contributo eventualmente concesso non può in nessun caso superare l'ammontare del canone corrisposto nell'anno di riferimento. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare viene rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione: in tale calcolo verranno tenute in considerazione solo frazioni di mese superiori ai 15 giorni. Il valore dei canoni di locazione pagati nell'anno 2017 deve intendersi in ogni caso al netto di eventuali oneri accessori.

Per i nuclei familiari che rientrano in almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica, specificate al successivo punto 4. "Criteri per la maggiorazione del contributo" del presente Bando, viene riconosciuto un incremento del contributo da assegnare pari al 25% o, in alternativa, al fine di consentire l'ammissione al beneficio, il limite dell'indicatore della situazione economica (ISE) indicato alla lettera c), viene innalzato del 10%.

L'attestazione ISE/ISEE presentata deve essere in corso di validità e riportare una composizione del nucleo familiare corrispondente allo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. Ai sensi del DPCM 159/2013 viene preso in considerazione l'ISEE standard (o ordinario).

Contributi per i proprietari: ai proprietari di alloggi sfitti che, successivamente all'emanazione del presente Bando comunale, stipulano contratti di locazione con conduttori in possesso dei requisiti previsti alle citate lett. a), b), c), d), e) di cui al presente punto 2. "Criteri per l'ammissione ai benefici" è assegnato un contributo determinato nella misura forfetaria del 60% del canone annuo risultante da ogni singolo contratto di locazione stipulato per un periodo di almeno quattro anni, ovvero di tre anni per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'art.2 della L.431/98, e regolarmente registrato. In ogni caso il contributo non potrà superare l'importo di Euro 3.100,00=.

L'erogazione dei contributi previsti dal presente Bando è subordinata all'assegnazione da parte della Regione FVG delle risorse finanziarie previste dalla Legge n. 431/98 e della L.R.n.6/2003. Il pagamento da parte del Comune avverrà pertanto entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione dei relativi fondi. Qualora le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse, i contributi erogati saranno ridotti in proporzione. Il 5% degli stanziamenti verrà destinato esclusivamente ai beneficiari di età inferiore ai 35 anni.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 431/1998, le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'anno 2017 in favore di conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale non sono cumulabili con i contributi previsti dal presente Bando.

3. Requisiti soggettivi dei richiedenti

Il conduttore che presenta richiesta di contributo deve possedere i seguenti requisiti con riferimento alla data di presentazione della domanda:

- a) essere cittadino italiano,
ovvero
essere cittadino di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, o di carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
- b) essere residente nel Comune di FAGAGNA;
- c) essere residente nel territorio regionale da almeno 24 mesi (ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 25/2015 saranno utili ai fini del computo della residenza sul territorio regionale i periodi di permanenza all'estero da parte di corregionali espatriati e rimpatriati);
- d) essere maggiorenne;
- e) essere conduttore, in base ad un contratto registrato di natura non transitoria, di un alloggio ad uso abitativo situato in un Comune della Regione, di proprietà privata o pubblica con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9. Possono presentare domanda di contributo anche l'ex coniuge o il vedovo/a del titolare del contratto di affitto, che dimostrino di pagare regolarmente l'affitto. Sono esclusi i contratti stipulati tra parenti o affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
- f) essere titolare del contratto per il quale si richiede il contributo;
- g) essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione;
- h) non essere proprietario, neppure della nuda proprietà, di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria e con esclusione della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o di divorzio al coniuge o convivente. Il presente requisito deve sussistere alla data di presentazione della domanda in capo al richiedente il contributo ed ai

componenti del suo nucleo familiare. E' considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile/inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti vanno riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare;

Il richiedente il contributo economico previsto per i soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi sfitti, qualora si tratti di persona fisica, deve possedere i requisiti di cui alla lett. a) e b) del punto 3. del presente Bando "Requisiti soggettivi dei richiedenti".

Inoltre il richiedente, persona fisica o giuridica, deve:

1. essere proprietario di immobile ubicato in Comune di Fagagna, non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che viene messo per la prima volta a disposizione di locatari meno abbienti;
2. avere stipulato, successivamente all'emanazione del Bando comunale, un contratto di locazione, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'art.2 della legge 431/98, in relazione all'immobile sfitto di cui al precedente punto 1, con un conduttore rientrante nelle fattispecie di cui alle lett. a), b), c), d) del punto 2. "Criteri per l'ammissione ai benefici".
3. il contratto di locazione non deve essere stipulato con parenti ed affini entro il secondo grado o con il coniuge non separato legalmente;

I requisiti suddetti, che devono essere posseduti alla data della domanda, saranno dichiarati dall'interessato nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.02.2000.-

4. Criteri per la maggiorazione del contributo

Le categorie di soggetti appartenenti a situazioni di particolare debolezza sociale o economica per i quali il contributo viene maggiorato per un importo del 25% sono individuate come segue, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale DPRReg 27 maggio 2005, n. 0149/Pres.:

1. Anziani, le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
2. Giovani coppie, con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
3. Soggetto singolo con minori a carico, quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
4. Disabili, i soggetti di cui all'art.3 della L.n.104/92;
5. Famiglie in stato di bisogno, quelle con una situazione economica ISEE, non superiore ad Euro 4.100,00.= se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore ad Euro 4.650,00.= se composte da due o più soggetti;
6. Famiglie monoreddito, quelle composte da più persone, il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
7. Famiglie numerose, quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
8. Famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e a carico del richiedente;
9. Soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
10. Proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;

11. Emigrati, i corregionali all'estero di cui all'art.2, comma 1, della L.R.n.7/2002;

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini dell'I.R.P.E.F.

5. Contenuto e termini di presentazione delle domande

La domanda per l'ammissione ai contributi di cui al presente Bando deve essere compilata esclusivamente su apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Fagagna e disponibile anche sul sito internet istituzionale www.comune.fagagna.ud.it. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

-fotocopia di un valido documento di identità, qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del funzionario incaricato;

-fotocopia documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2017 o dichiarazione sostitutiva del proprietario dell'immobile locato;

-fotocopia contratto di locazione, regolarmente registrato, e fotocopia delle ricevute del pagamento delle tasse di registro;

La consegna delle domande all'Ufficio Protocollo del Municipio – Piazza Unità d'Italia, 3 – deve avvenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12.30 di lunedì 30 aprile 2018**. Qualora le domande siano inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento farà fede la data del timbro postale, purché le domande spedite entro la data di lunedì 30 aprile 2018 pervengano al protocollo del Comune di Fagagna entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di scadenza. Qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica certificata potrà trasmettere l'istanza sottoscritta con firma digitale entro e non oltre la data ed orario di scadenza esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: comune.fagagna@certgov.fvg.it

Al fine di accertare il possesso dei requisiti soggettivi e reddituali dei richiedenti per l'ammissibilità alle agevolazioni, il Comune effettua l'istruttoria sulle domande ricevute, al termine della quale trasmette alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia / Direzione centrale dell'Ambiente e dei lavori pubblici il fabbisogno finanziario relativo alle domande accolte.

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 il Comune di Fagagna potrà procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e potrà richiedere ai richiedenti idonea documentazione a dimostrazione della veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art. 76 del D.P.R.445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il Comune di Fagagna provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

L'eventuale richiesta di integrazione effettuata dal Comune al richiedente a causa dell'incompletezza della domanda presentata dovrà essere evasa entro tre giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'archiviazione della domanda.

6. Informazioni ai sensi della L. 241/1990 e del D.L.vo n. 196/2003

Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio amministrativo del Comune di Fagagna sig. Pierangelo Tosolini, cui possono essere eventualmente richieste informazioni in merito al presente bando al numero di telefono 0432/812111 (posta elettronica: amministrativo@comune.fagagna.ud.it).

Tutte le informazioni ed i dati personali, nonché i dati sensibili, forniti dai richiedenti verranno utilizzati per completare l'istruttoria sulla domanda presentata, in conformità a quanto stabilito dal D.L.vo n. 196 del 30.06.2003.-

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si richiama la normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge n.431/98, dalla L.R. n.6/2003, dal

Regolamento regionale DPREg 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.

Fagagna, li 21/03/2018

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
dott. Pierangelo Tosolini